

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Decreto ingiuntivo telematico: la procura può essere conferita anche su foglio separato.

La procura alle liti, anche nel procedimento monitorio telematico, può essere conferita, oltre che a margine o in calce al ricorso, anche su foglio separato purchè esso sia congiunto materialmente all'atto (ricorso) cui si riferisce; l'inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce la congiunzione materiale, nel sistema telematico, della procura all'atto dato anche il disposto dell'art. 10 D.P.R. n. 123 del 2001 che richiede, per la procura su supporto cartaceo, che essa sia trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma originale.

Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 23.10.2013

...omissis...

L'eccezione in via pregiudiziale sollevata dall'opponente è infondata. Come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano 30.01.08, Tribunale di Bergamo 22.06.08), condivisa da questo giudice, "la procura alle liti, anche nel procedimento monitorio telematico, può essere conferita, oltre che a margine o in calce al ricorso, anche su foglio separato purchè esso sia congiunto materialmente all'atto (ricorso) cui si riferisce; l'inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce la congiunzione materiale, nel sistema telematico, della procura all'atto dato anche il disposto dell'art. 10 D.P.R. n. 123 del 2001 che richiede, per la procura su supporto cartaceo, che essa sia

trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma originale".

Per altro verso si richiamano al superiore fine, le argomentazioni contenute nella sentenza resa dal Tribunale di Milano il 14.01.2010, evidenziante, fra l'altro, come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente all'ingiunzione, anche della procura, della quale l'ingiunto che intenda proporre opposizione, con il ministero del difensore, può controllare la regolarità ottenendo copia dei documenti allegati al ricorso, sia esso telematico o cartaceo, svolgendo in opposizione ogni ritenuta eccezione.

Parte opponente ha contestato, nel merito, la mancanza di prova delle forniture ex adverso azionate, essendo le fatture di formazione unilaterale.

Anche tale contestazione è infondata ove si consideri che la società opposta ha dato valido supporto probatorio del contratto avente ad oggetto le forniture per cui è causa, del compenso pattuito, dell'intervenuta esecuzione delle prestazioni mediante la produzione dei documenti di trasporto, del complessivo ammontare della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta e ciò in ottemperanza all'articolo 1218 c.c. che dispone che il creditore deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. 13.533/01; S.U. 6572/06) che, nel caso specifico, non risulta essere stato effettuato.

Giova sottolineare che il credito azionato in sede monitoria è stato documentato dalle fatture accompagnatorie, tutte sottoscritte dal destinatario che curava il trasporto delle merci, dell'estratto conto clienti, nonché dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili.

Ogni ulteriore contestazione esposta nell'atto di citazione in opposizione circa pretesi vizi della merce acquistata dalla società odierna opposta è rimasta allo stato di mera allegazione, priva di obiettivi riscontri sia documentali che testimoniali, non risultando prodotta in giudizio nemmeno l'asserita comunicazione di merce difettosa per Euro 711,30 che sarebbe stata inoltrata all'odierna opposta in data non meglio precisata, come affermato dalla società ingiunta a pagina 2 dell'atto di citazione in opposizione, sì che anche l'eccezione di compensazione formulata da parte opponente va respinta.

Sintomatica è la circostanza che la fornitura della merce per cui è causa risalga al 2011 e che le contestazioni circa la qualità dei beni forniti sia stata evidenziata da xxx solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.

A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato sub doc. 38 e 39 fascicolo monitorio i fax con i quali in data 9 dicembre 2011 e 19 gennaio 2012 la stessa legale rappresentante della società opponente riconosceva il proprio debito nei confronti di zzzz evidenziando le criticità di xxx. riconducibili a "una anomala massa di insoluti della nostra clientela con grosse difficoltà nel recupero degli stessi" e a "un sostanziale blocco del credito da parte del sistema bancario".

Le argomentazioni che precedono, tutte evidenzianti lo scopo meramente dilatorio dell'opposizione promossa da parte opponente, impongono la conferma del decreto opposto.

La colpevolezza di tale condotta processuale di parte opponente, rimasta soccombente, concretatasi in un abuso del processo, con pregiudizio, desumibile dalle nozioni di comune esperienza, che la parte vittoriosa ha subito di per sé per essere stata costretta a reagire ad una iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario con l'impiego del proprio tempo e delle proprie

energie sottratte alle ordinarie occupazioni e, quindi, per attività non compensata dalla sola pronuncia sul rimborso delle spese giudiziali, determina l'esigenza di tutelare il diritto della parte vittoriosa coesistente con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo e al contenimento dei relativi costi collettivi (art. 111 Cost.) mediante la condanna di parte opponente al pagamento della somma precisata in dispositivo, pari alla quota di un terzo delle spese di lite, liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi del citato articolo 96 terzo comma c.p.c., trattandosi di danno non determinabile nel suo esatto ammontare.

Le spese di giudizio, liquidate secondo i nuovi parametri di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, del D.M. 1 agosto 2012 (entrato in vigore il 23 agosto 2012) considerati ai valori medi, vanno poste a carico della parte soccombente.

p.q.m.

Il Tribunale di Milano, Sez. IV Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,, così provvede:

1) respinge l'opposizione proposta da xxxx, in persona dell'amministratore pro tempore eeeeeee. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11093/2012 - R.G.18587/2012 -emesso in data 22. 03. 2012 -- dal Tribunale di Milano;

2) condanna parte opponente a rifondere alla convenuta opposta zzzzz srl le spese di giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre oneri di legge;

3) condanna altresì la società opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di Euro 1.500,00 ex articolo 96 terzo comma c.p.c.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2013.